

				Inserire qui la denominazione dell'entità giuridica registrata							
Numero del documento: PII13				Titolo del documento: <b>Politica sui trasferimenti internazionali di dati personali</b>							
Versione: 1.0		Data di entrata in vigore: 01.01.2025		Proprietario del documento:							
X	Politica		Standard		Procedura		Modulo		Registro		Altro

Cronologia delle revisioni				
Numero di revisione	Data di revisione	Modifiche	Riesaminato da	Proprietario del processo

Approvazioni			
Nome	Ruolo	Data	Firma

<p><b>Nota legale (diritti d'autore e limitazioni d'uso)</b>  (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Il presente documento è proprietà intellettuale di Clarysec LLC. Nessuna parte del presente documento può essere copiata, riutilizzata, distribuita o modificata per finalità commerciali o di implementazione senza previa autorizzazione scritta espressa.</p> <p>L'uso non autorizzato è severamente vietato e può comportare azioni legali.</p> <p>Per richieste di licenza, contattare: <a href="mailto:info@clarysec.com">info@clarysec.com</a></p>
--

## Allineamento a standard e normative applicabili

Standard / Regulation	Clause / Control / Article	Applicability	Coverage Type	Comment
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Evidenze del trasferimento e controllo operativo
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitoraggio, non conformità e azione correttiva
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9	Controller / Joint Controller	Supporting	Responsabilità congiunta e registrazioni dei trattamenti
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3	Controller	Primary	Base del trasferimento e luoghi del trasferimento
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Controller	Primary	Registrazioni dei trasferimenti e delle comunicazioni
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Accordo con il cliente, istruzioni e registrazioni del responsabile del trattamento
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3	Processor	Primary	Base del trasferimento e luoghi del trasferimento per il responsabile del trattamento
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Registrazioni delle comunicazioni del responsabile del trattamento e comunicazioni giuridicamente vincolanti
GDPR	Article 5(2); Article 24	Controller	Supporting	Responsabilizzazione e misure del titolare del trattamento
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Ripartizione della responsabilità congiunta
GDPR	Article 28	Processor	Supporting	Istruzioni e autorizzazione del responsabile del trattamento

GDPR	Article 30	Both	Supporting	Registrazioni dei trasferimenti
GDPR	Article 44	Both	Primary	Principio generale del trasferimento
GDPR	Article 45	Controller	Primary	Strumento di adeguatezza
GDPR	Article 46	Controller	Primary	Garanzie adeguate
GDPR	Article 47	Controller	Supporting	Norme vincolanti d'impresa
GDPR	Article 48	Both	Supporting	Richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche
GDPR	Article 49	Controller	Supporting	Deroghe per situazioni specifiche
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Limitazione della comunicazione, responsabilizzazione e conformità privacy
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.7	Both	Supporting	Protezione dell'uso, della conservazione, della comunicazione e del trasferimento

## **1. Ambito di applicazione**

- 1.1 La presente politica stabilisce i requisiti dell'organizzazione per identificare, approvare, registrare, riesaminare, limitare e sospendere i trasferimenti internazionali di dati personali.
- 1.2 La presente politica si applica alle attività svolte in qualità di titolare del trattamento, contitolare del trattamento, responsabile del trattamento e sub-responsabile quando la PII è messa a disposizione, resa accessibile da, archiviata in, ospitata in, comunicata a o altrimenti trasferita verso un paese, un territorio, un'organizzazione internazionale o un destinatario al di fuori del perimetro di trattamento approvato registrato in REG02 o REG09.
- 1.3 La presente politica si applica ai trasferimenti che coinvolgono affiliate interne, destinatari esterni, responsabili del trattamento, sub-responsabili, fornitori di servizi, accesso per supporto, luoghi di hosting, amministrazione remota, trasferimenti successivi, richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche e modifiche dei servizi connesse ai trasferimenti.
- 1.4 La presente politica non fornisce consulenza legale, non definisce il testo delle clausole contrattuali tipo, non crea un registro separato delle valutazioni d'impatto sui trasferimenti, non crea un registro SCC separato, non definisce l'architettura dei controlli di sicurezza, non definisce la governance del ciclo di vita dei responsabili del trattamento e non definisce il workflow di risposta agli incidenti. Tali aspetti sono gestiti tramite le politiche correlate, la configurazione legale specifica del cliente o le evidenze REG09 approvate.
- 1.5 Ai fini della presente politica, per modifica sostanziale del trasferimento si intende qualsiasi modifica relativa a destinazione del trasferimento, destinatario, ruolo nel trattamento, luogo di hosting, luogo di accesso per supporto, strumento di trasferimento, percorso di trasferimento successivo, accordo con responsabile del trattamento o sub-responsabile, condizione legale o normativa del trasferimento, garanzia del trasferimento o rischio residuo del trasferimento.

## **2. Finalità**

- 2.1 La finalità della presente politica è garantire che i trasferimenti internazionali di dati personali siano identificati prima che avvengano, supportati da evidenze approvate dello strumento di trasferimento, riesaminati rispetto al rischio di trasferimento, governati per i trasferimenti successivi e sospesi o corretti quando le evidenze o le garanzie richieste non sono mantenute.
- 2.2 La presente politica consente all'organizzazione di dimostrare una governance responsabile dei trasferimenti utilizzando REG09 come oggetto primario di evidenza del trasferimento e REG02, REG08 e REG12 come oggetti di evidenza di supporto.

## **3. Obiettivi**

### **3.1 Gli obiettivi della presente politica sono:**

- 3.1.1 identificare i trasferimenti internazionali di dati personali prima dell'avvio o della modifica del trattamento;
- 3.1.2 mantenere registrazioni dei trasferimenti approvate in REG09;
- 3.1.3 documentare gli strumenti di trasferimento e le evidenze di supporto;
- 3.1.4 definire i requisiti di riesame e approvazione del rischio di trasferimento;
- 3.1.5 controllare l'autorizzazione dei trasferimenti relativi a responsabili del trattamento, sub-responsabili e trasferimenti successivi;
- 3.1.6 riesaminare i trasferimenti attivi secondo una cadenza definita;
- 3.1.7 sospendere o porre rimedio ai trasferimenti quando le evidenze, le autorizzazioni o le garanzie richieste non sono mantenute;
- 3.1.8 evitare testi non necessari di consulenza legale, registri duplicati e controlli duplicati di governance dei fornitori.

## **4. Dichiarazioni della politica**

#### **4.1 Identificazione e registrazione dei trasferimenti**

- 4.1.1 [Controller] Il Process Owner / Business Owner deve identificare in REG02 le destinazioni dei trasferimenti internazionali di dati personali, le categorie di destinatari e i luoghi di accesso prima che l'attività di trattamento inizi o subisca modifiche sostanziali.
- 4.1.2 [Controller] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve creare o aggiornare la registrazione del trasferimento in REG09 prima dell'avvio di qualsiasi nuovo trasferimento internazionale di dati personali in qualità di titolare del trattamento o di qualsiasi trasferimento sostanzialmente modificato.
- 4.1.3 [Processor] Il Vendor / Procurement Owner deve registrare in REG08 e REG09 le destinazioni dei trasferimenti del responsabile del trattamento autorizzate dal cliente, i luoghi di erogazione del servizio e i luoghi di accesso remoto prima che l'attività di trasferimento del responsabile del trattamento inizi o cambi.
- 4.1.4 [Joint Controller] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve registrare in REG08 e REG09 la ripartizione delle responsabilità tra contitolari del trattamento per le decisioni relative ai trasferimenti internazionali prima che l'attività di trasferimento congiunto inizi o cambi.
- 4.1.5 [Both] Il Process Owner / Business Owner deve identificare in REG09 le rotte di trasferimento successivo, le categorie di destinatari successivi e le condizioni dei trasferimenti successivi prima dell'approvazione del trasferimento successivo.

#### **4.2 Selezione e approvazione dello strumento di trasferimento**

- 4.2.1 [Controller] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve registrare in REG09 lo strumento di trasferimento approvato e le evidenze di supporto prima dell'avvio di un trasferimento internazionale di dati personali in qualità di titolare del trattamento.
- 4.2.2 [Controller] Il Data Protection Officer / Privacy Advisor deve riesaminare in REG09 le evidenze dello strumento di trasferimento prima dell'approvazione di un trasferimento internazionale di dati personali nuovo, sostanzialmente modificato o a rischio più elevato.
- 4.2.3 [Processor] Il Vendor / Procurement Owner deve ottenere in REG08 e REG09 un'autorizzazione o istruzione documentata del cliente prima di avviare qualsiasi trasferimento internazionale di dati personali in qualità di responsabile del trattamento.
- 4.2.4 [Subprocessor] Il Vendor / Procurement Owner deve registrare in REG08 e REG09 l'autorizzazione al trasferimento del sub-responsabile e le condizioni di trasferimento a cascata applicabili prima dell'avvio dell'attività di trasferimento del sub-responsabile.
- 4.2.5 [Both] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve bloccare o rinviare in REG09 un trasferimento internazionale di dati personali quando lo strumento di trasferimento, la destinazione, il destinatario, la ripartizione dei ruoli o le evidenze di supporto sono incompleti prima dell'avvio pianificato del trasferimento.

[ ... Le sezioni 4.3–8 non sono incluse in questa anteprima. Acquistare il documento completo per accedere all'intero contenuto. ... ]

#### **9. Eccezioni**

- 9.1.1 [All] Il Process Owner / Business Owner deve presentare in REG12 qualsiasi richiesta di procedere con evidenze di trasferimento incomplete, ritardate o eccezionali prima che l'eccezione diventi attiva.
- 9.1.2 [All] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve approvare o respingere in REG12 le richieste di eccezione relative ai trasferimenti prima che l'eccezione diventi attiva.
- 9.1.3 [All] Il Data Protection Officer / Privacy Advisor deve registrare un parere in REG12 prima dell'approvazione di qualsiasi eccezione relativa ai trasferimenti che comporti trattamenti a

rischio più elevato, evidenze mancanti dello strumento di trasferimento, comunicazione da parte di autorità pubblica, trasferimento successivo o impatto sulla certificazione.

- 9.1.4 [All] Top Management deve approvare in REG12 le eccezioni relative ai trasferimenti che superano 90 giorni, incidono su trattamenti a rischio più elevato, incidono su attività di trasferimento ripetute o incidono sull'assurance esterna prima che l'eccezione diventi attiva.
- 9.1.5 [All] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve assegnare in REG12 un proprietario, una data di scadenza, un controllo compensativo e una frequenza di riesame per ogni eccezione approvata relativa ai trasferimenti.
- 9.1.6 [All] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve riesaminare almeno mensilmente in REG12 ogni eccezione aperta relativa ai trasferimenti fino alla chiusura.

## **10. Applicazione della politica**

- 10.1.1 [All] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve registrare una non conformità in REG12 entro cinque giorni lavorativi dall'identificazione di un trasferimento non registrato, di uno strumento di trasferimento non supportato, di un'autorizzazione mancante del responsabile del trattamento, di un riesame scaduto, di evidenze mancanti di trasferimento successivo o della prosecuzione non autorizzata di un trasferimento.
- 10.1.2 [Controller] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve sospendere in REG09 un trasferimento internazionale di dati personali in qualità di titolare del trattamento quando le evidenze richieste dello strumento di trasferimento sono assenti prima dell'avvio pianificato del trasferimento.
- 10.1.3 [Processor] Il Vendor / Procurement Owner deve sospendere l'attività di trasferimento internazionale del responsabile del trattamento in REG08 e REG09 quando l'autorizzazione richiesta del cliente manca prima dell'avvio dell'attività di trasferimento.
- 10.1.4 [Subprocessor] Il Vendor / Procurement Owner deve segnalare in escalation in REG08 e REG12 l'attività non autorizzata di trasferimento internazionale del sub-responsabile entro cinque giorni lavorativi dall'identificazione.
- 10.1.5 [All] Top Management deve assegnare in REG12 la titolarità delle azioni correttive entro 10 giorni lavorativi per fallimenti relativi ai trasferimenti ripetuti, prolungati, ad alto rischio o rilevanti ai fini della certificazione.
- 10.1.6 [All] L'Internal Audit / Compliance Reviewer deve verificare in REG12 l'efficacia delle azioni correttive per le non conformità relative ai trasferimenti al successivo audit pianificato o entro 60 giorni dalla chiusura, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

## **11. Riesame e manutenzione**

- 11.1.1 [All] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve riesaminare la presente politica annualmente e registrare l'esito del riesame in REG12.
- 11.1.2 [All] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve riesaminare la presente politica entro 30 giorni da una modifica sostanziale della normativa sui trasferimenti, della disponibilità degli strumenti di trasferimento, del modello di servizio dei responsabili del trattamento, del luogo di hosting, del luogo di accesso per supporto, dell'accordo con sub-responsabili, della garanzia del trasferimento o dei requisiti di certificazione PIMS.
- 11.1.3 [All] Il Data Protection Officer / Privacy Advisor deve riesaminare in REG12 le modifiche alla presente politica rilevanti per la privacy prima dell'approvazione.
- 11.1.4 [All] Top Management deve approvare in REG12 le modifiche sostanziali alla presente politica prima della pubblicazione.
- 11.1.5 [All] Il Privacy Lead / PIMS Manager deve registrare in REG11 la comunicazione delle modifiche approvate alla politica entro 30 giorni dalla pubblicazione.

## **12. Politiche correlate**

- 12.1 La presente politica è supportata dalle seguenti politiche correlate:
- 12.2 PII01 - Politica del Sistema di gestione delle informazioni sulla privacy
- 12.3 PII02 - Politica sui ruoli, le responsabilità e la responsabilizzazione in materia di privacy
- 12.4 PII03 - Politica sull'inventario dei trattamenti di PII e sulla base giuridica
- 12.5 PII04 - Politica sull'informativa privacy e sulla trasparenza
- 12.6 PII07 - Politica sulla valutazione del rischio privacy e sulla DPIA
- 12.7 PII08 - Politica sulla privacy by design e by default
- 12.8 PII09 - Politica sulla raccolta, l'uso, la comunicazione e la condivisione di PII
- 12.9 PII12 - Politica sulla gestione privacy di responsabili del trattamento, sub-responsabili e terze parti
- 12.10 PII14 - Politica sulla sicurezza della PII e sul controllo degli accessi
- 12.11 PII17 - Politica sulle informazioni documentate e sulla gestione delle evidenze del PIMS
- 12.12 PII18 - Politica sul monitoraggio, sugli audit e sul miglioramento del PIMS

### 13. Standard e quadri di riferimento

- 13.1 La presente politica è mappata ai seguenti standard e normative. La mappatura spiega in che modo la politica supporta i requisiti citati e identifica le clausole interne che li attuano o li supportano.

#### 13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 7.5; Clause 8.1** - Mappato alle evidenze documentate dei trasferimenti, al controllo operativo dei trasferimenti, ai campi REG09 relativi ai trasferimenti, alle approvazioni dei trasferimenti, alle registrazioni di attuazione dei trasferimenti e alla riconciliazione delle evidenze dei trasferimenti. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.5; 7.1.6].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Mappato al monitoraggio, alle metriche, al riesame, alla sospensione, alla non conformità e alle azioni correttive per i controlli sui trasferimenti internazionali. Addressed by clauses [4.3.4; 4.5.1; 4.5.3; 6.1.1; 6.1.2; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.6; 10.1.1; 10.1.5; 10.1.6].
- 13.2.3 **Annex A.1.2.8; Annex A.1.2.9** - Mappato alle evidenze di responsabilità del contitolare del trattamento e alle registrazioni dei trattamenti del titolare del trattamento contenenti informazioni sui trasferimenti internazionali. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.4; 4.1.5; 4.5.5; 6.1.4; 7.1.5].
- 13.2.4 **Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3** - Mappato alla base del trasferimento del titolare del trattamento, alle evidenze dello strumento di trasferimento, ai paesi, alle organizzazioni internazionali, alle destinazioni e alle evidenze di riesame dei trasferimenti in REG09. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 4.5.1].
- 13.2.5 **Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5** - Mappato alle registrazioni dei trasferimenti e delle comunicazioni, all'identificazione delle rotte dei trasferimenti successivi e alle evidenze dei trasferimenti o delle comunicazioni completati. Addressed by clauses [4.1.5; 4.4.3; 4.4.5; 7.1.7].
- 13.2.6 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.7** - Mappato agli accordi con il cliente del responsabile del trattamento, alle istruzioni documentate del cliente, alle registrazioni del responsabile del trattamento e alle evidenze di autorizzazione per i trasferimenti internazionali del responsabile del trattamento. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.2; 6.1.5; 7.1.6; 10.1.3].
- 13.2.7 **Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3** - Mappato alla base del trasferimento del responsabile del trattamento, alle destinazioni dei trasferimenti autorizzate dal cliente, ai luoghi di erogazione

del servizio e alle evidenze dei luoghi di trasferimento. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.5.2; 7.1.6].

13.2.8 **Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6** - Mappato alle registrazioni delle comunicazioni del responsabile del trattamento, alle evidenze di gestione delle richieste di comunicazione, all'instradamento delle richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche e alle evidenze dei trasferimenti successivi. Addressed by clauses [4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 10.1.4].

### 13.3 **GDPR**

13.3.1 **Article 5(2); Article 24** - Mappato alla responsabilizzazione, alla governance del titolare del trattamento, alle evidenze dei trasferimenti, al riesame del rischio di trasferimento, alla gestione delle eccezioni e alle azioni correttive. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5; 6.1.2; 8.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 10.1.1; 11.1.1].

13.3.2 **Article 26** - Mappato alla ripartizione delle responsabilità per i trasferimenti internazionali tra contitolari del trattamento. Addressed by clauses [4.1.4; 6.1.4].

13.3.3 **Article 28** - Mappato all'autorizzazione dei trasferimenti di responsabili del trattamento e sub-responsabili, alle istruzioni del cliente, alle evidenze degli obblighi a cascata e alla sospensione in caso di autorizzazione mancante. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.2; 4.5.2; 6.1.5; 10.1.3; 10.1.4].

13.3.4 **Article 30** - Mappato alle registrazioni delle attività di trattamento e alle registrazioni dei trasferimenti in REG02, REG08 e REG09. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.4.5; 4.5.5; 7.1.5].

13.3.5 **Article 44** - Mappato alla governance generale dei trasferimenti, all'approvazione dello strumento di trasferimento, al riesame del rischio di trasferimento, alla sospensione per evidenze mancanti e alla rivalutazione dei trasferimenti. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.5; 4.3.1; 4.5.3; 4.5.4].

13.3.6 **Article 45** - Mappato alle evidenze degli strumenti di trasferimento basati sull'adeguatezza, al riesame e all'approvazione in REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.5.1].

13.3.7 **Article 46** - Mappato alle garanzie adeguate, alle evidenze delle garanzie, all'instradamento delle dipendenze relative alle garanzie tecniche e alla sospensione dei trasferimenti quando le garanzie sono mancanti o non valide. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.2; 4.3.3; 4.5.3; 4.5.4].

13.3.8 **Article 47** - Mappato alle norme vincolanti d'impresa come opzione di strumento di trasferimento, ove applicabile e registrata in REG09. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.3.1].

13.3.9 **Article 48** - Mappato alla registrazione delle richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche estere e al parere privacy prima della risposta, ove praticabile. Addressed by clauses [4.4.3; 4.4.4].

13.3.10 **Article 49** - Mappato alle evidenze degli strumenti di trasferimento eccezionali e all'approvazione delle eccezioni quando sono utilizzate deroghe per situazioni specifiche. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 9.1.3].

### 13.4 **ISO/IEC 29100:2020**

13.4.1 **Clause 5.6; Clause 5.10; Clause 5.12** - Mappato alla limitazione della comunicazione, alla governance responsabile dei trasferimenti, alle evidenze di conformità dei trasferimenti, al riesame e alle azioni correttive. Addressed by clauses [4.1.2; 4.1.5; 4.3.5; 4.4.1; 4.5.1; 6.1.1; 8.1.1; 10.1.1].

### 13.5 **ISO/IEC 29151:2022**

13.5.1 **Annex A.7** - Mappato alla protezione dei trasferimenti, alla limitazione della comunicazione, alle evidenze delle garanzie dei trasferimenti, al controllo dei trasferimenti successivi e alla sospensione quando le garanzie dei trasferimenti sono mancanti o non valide. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.5.3; 7.1.4].